

## *Ordinanza Commissariale 6 dicembre 1954 omologativa di atti di conciliazione relativi ad affrancazione sulla tenuta "Selvicciola" di proprietà del Principe Torlonia*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Roma:

Visti gli atti relativi alla causa promossa davanti a questo Commissariato dal Comune di Ischia di Castro e dal Comune di Farnese contro il Principe Torlonia Carlo ed altri privati, avente per oggetto la liquidazione degli usi civici gravanti i terreni di proprietà di essi privati;

Visti gli atti di transazione finora intervenuti con i quali la causa venne conciliata nei confronti di tutti i suddetti privati, convenuti in giudizio, ad eccezione del Principe Torlonia;

Visti la sentenza commissariale 30 dicembre 1953 - 10 febbraio 1954 e l'atto di appello 9 aprile 1954 proposto contro detta sentenza dal Principe Torlonia Alessandro, erede del defunto Torlonia Carlo;

Visto il verbale di conciliazione stipulato davanti a questo Commissariato, in data 29 ottobre 1954, tra i Comuni interessati e il Principe Torlonia Alessandro;

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Ischia di Castro e di Farnese nn. 20 e 61, rispettivamente adottate il 30 settembre e il 21 ottobre 1954, con le quali i sindaci dei due Comuni furono autorizzati a stipulare l'atto di transazione;

Viste le successive deliberazioni degli stessi Comuni n. 28 e 78, adottate il 30 ottobre 1954 e regolarmente pubblicate nei rispettivi albi pretori il 31 dello stesso mese, con le quali è stata approvata la conciliazione di cui sopra;

Ritenuto che la conciliazione si appalesa vantaggiosa per la popolazione dei due Comuni interessati, in considerazione che il giudizio di appello contro la sentenza commissariale 30 dicembre 1953-10 febbraio 1954 si presenta lungo e dispendioso;

Ritenuto che quanto si è tra le parti stabilito nel verbale 30 ottobre 1954 merita approvazione a ciò anche per le spese giudiziali, di cui solo quelle di appello restano compensate, essendo tutte le altre, comprese quella peritali, a totale carico del Principe Torlonia;

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

*OMOLOGA* a ogni effetto di legge, la conciliazione intervenuta tra il Comune di Ischia di Castro e quello di Farnese da una parte e il Principe Torlonia Alessandro dall'altra, quale risulta dal verbale redatto davanti a questo Commissariato in data 30 ottobre 1954.

In conseguenza dell'avvenuta conciliazione il Principe Torlonia Alessandro — a totale liquidazione degli usi civici di pascolo, legnatico, semina e ghiandatico, accertati con la sentenza commissariale 5 febbraio-10 marzo 1941 e con la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, 14 marzo - 8 giugno 1948, gravanti sulle terre costituenti la tenuta « Selvicciola », descritti nel catasto rustico del Comune di Ischia di Castro, Sezione XI, mappali I/sub.1, 1/sub.2, 1/sub. 3, 1/sub. 4, 2, 3, 4, 5, 6/sub. 1, 6/sub. 2, 6/sub. 3, 7, 8, 20, 21, 22/sub. 1, 22/sub. 2, dell'estensione di ha. 401.22.50, confinanti ad est con la tenuta Chiovano, a sud e ad ovest con la tenuta Musignano e a nord col fosso Strozzavolpe e proprietà Bocci Lorenzo — si obbliga transattivamente a versare al Comune di Ischia di Castro la somma di L. 4.080.000 (quattromilionioottantamila) e al Comune di Farnese la somma di L. 1.920.000 (unmilionenovecentoventimila), rappresentanti complessivamente il capitale di affrancazione dell'annuo canone di natura enfiteutica di L. 300.000 (trecentomila) ripartito nella misura del 68% a favore del Comune di Ischia di Castro e del 32% a favore del Comune di Farnese.

A titolo, poi, di compenso transattivo per i frutti non goduti dalle popolazioni dei Comuni predetti, lo stesso Principe Torlonia si obbliga di versare al Comune di Ischia di Castro la somma di

L. 6.120.000 (seimilionicentoventimila) e al Comune di Farnese la somma di L. 2.880.000 (duemilioniottocentottantamila), e cioè complessivamente la somma di L. 9.000.000 (novemilioni), ripartita nella stessa misura di cui sopra.

Per effetto del pagamento totale delle somme sopra specificate, restano liberi da ogni e qualsiasi uso civico, comunque preteso dalle popolazioni di Ischia di Castro e di Farnese, i terreni della tenuta «Selvicciola» descritti innanzi, riconoscendosi dai Comuni interessati e dalle popolazioni di essi completamente soddisfatti tutti i loro diritti, sì da non poter null'altro pretendere.

Approva tutte le altre clausole della conciliazione, per effetto di che resta composta la causa di cui in premessa.

## *RIEPILOGO*

Superficie complessiva delle terre affrancate dagli usi civici: ha. 401.22.50.

Capitale di affrancazione del canone annuo di L. 300.000, ripartito nella misura del 68 % a favore del comune di Ischia di Castro e del 32 % a favore del comune di Farnese: L. 6.000.000.

Compenso per frutti non percepiti dai due comuni: L. 9.000.000, di cui L. 6.120.000 a favore di Ischia di Castro e L. 2.880.000 a favore di Farnese.

Salva la Superiore approvazione.

Roma, 6 dicembre 1954.

*Il Commissario:* D. CATENACCI

*Il Segretario:* **M. CORSI**

*L'ordinanza che precede è stata approvata con decreto del Ministero della agricoltura e delle foreste del 18 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1955 al reg. n. 2, foglio n. 172. Registrato a Roma il 14 marzo 1955 al n. 6191 del vol. 10 degli atti giudiziari.*